



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27/05/2022

Del. Nr. 18

Oggetto: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di Maggio, alle ore 20:00, nella Sede Municipale, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1 convocazione. All'appello risultano:

GROSSULE	MICHELE	Assente
TALOTTI	CIRO	Presente
GASTALDELLO	ATTILIO	Presente
FEDER	NICOLA	Presente
PICCOLI	GIANLUIGI	Presente
SARTORI	FULVIO	Presente
PERBELLINI	ANNALISA	Presente
BIMBATO	DAVIDE	Presente
GRIGOLI	BIANCA	Assente
FANINI	YURI	Assente
ZOCCA	MARCO	Presente
FALAVIGNA	ANNA	Presente
TAIOLI	REMO	Presente
VANZETTA	MARINA	Presente
TAIETTA	MARCO	Presente
ZERMAN	FABRIZIO	Assente
GALEOTTO	SIMONE	Assente

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Presiede il **Vice Presidente** Signor **TALOTTI CIRO**

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale ZANARDI CLAUDIA



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Proposta n. 22

Oggetto: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Atteso che:

- per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

- l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

- la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio e che, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- degli eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è attualmente stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'Ente Territorialmente Competente (ETC);

Rilevato che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Giovanni Lupatoto risulta definito ed operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato Consiglio di Bacino "Verona Sud";

- con la deliberazione n. 7 del 16/05/2022, l'ente di governo d'ambito (EGATO) denominato Consiglio di Bacino "Verona Sud", quale Ente Territorialmente Competente (ETC) a norma della sopra richiamata delibera di ARERA, ha provveduto a validare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti pluriennale per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni Verona Sud comprendente anche il PEF del Comune di San Giovanni Lupatoto, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nel MTR-2 (allegato A);

- il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione 4 novembre 2021, n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad Euro 3.317.925,00=, ma che, a tale importo, occorre sottrarre le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed agli accertamenti per recupero evasione, per un totale di Euro 3.273.725,00=;

Rilevato che:

- la differenza tra il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di San Giovanni Lupatoto (euro 3.273.725,00=) e l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2021 (euro 3.265.031,00.=), è pari ad euro 8.694,00.=-;

- l'incremento tariffario di euro 8.694,00.= non necessita di essere finanziato in quanto trova copertura nelle entrate tariffarie previste per l'anno 2022 sulla base delle dichiarazioni TARI presentati dai contribuenti;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF validati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte dagli Enti Territorialmente Competenti;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*;
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano"*



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 30 dicembre 2021 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 30 dicembre 2021 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 28/01/2022, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di San Giovanni Lupatoto è complessivamente pari ad Euro 4.073.627,29;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario (Euro 3.273.725,00) risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Rilevato che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022 è pressoché equivalente e, pertanto, in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari ed in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

Considerato, peraltro, che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione delle stesse, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la medesima normativa ha individuato nei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le c.d. tasse di scopo, le quali «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29/04/2010 n. 17381);

Considerato che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario della superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, 10/02/2009, n. 750 e 10/07/2003, n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6/11/1981, n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, non è previsto un obbligo specifico di motivazione, essendo tali atti applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedendo una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, ma essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate, e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12/07/2006, n. 3825);

Atteso che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16/07/2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinarne il volume esatto conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4/12/2012, n. 6208;

Richiamato il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale dispone che il Comune, "... al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento approvato con D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento...";

Ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i seguenti valori di cui alle tabelle 2, 3 e 4:

UTENZE DOMESTICHE - TABELLA 2: (coefficiente medio per tutti i nuclei familiari)

nucleo familiare	Kb
1	0,8



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

2	1,6
3	2
4	2,6
5	3,2
6 o più	3,7

UTENZE NON DOMESTICHE- TABELLA 3: (coefficienti minimi per le categorie di attività n. 1 - 9 - 22 - 24 - - 29, coefficiente minimo ridotto del 30% per la categoria 27, coefficienti medi per le categorie di attività n. 16 e 30, coefficiente massimo aumentato del 50% per la categoria 12 e coefficienti massimi per le restanti categorie di attività)

Categorie di attività	Coefficiente potenziale di produzione (Kc)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2 Cinematografi e teatri	0,43
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5 Stabilimenti balneari	0,64
6 Esposizioni, autosaloni	0,51
7 Alberghi con ristorante	1,64
8 Alberghi senza ristorante	1,08
9 Case di cura e riposo	1,00
10 Ospedale	1,29
11 Uffici, agenzie	1,52
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,92
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,435
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57
23 Mense, birrerie, amburgherie	7,63
24 Bar, caffè, pasticceria	3,96
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,02
28 Ipermercati di generi misti	2,74
29 Banchi di mercato genere alimentari	3,50
30 Discoteche, night club	1,475

UTENZE NON DOMESTICHE - TABELLA 4: (coefficienti minimi per le categorie di attività n. 1 - 9 - 22 - 24 - 29, coefficiente minimo ridotto del 30% per la categoria 27, coefficienti medi per le categorie di attività n. 16 e 30, coefficiente massimo aumentato del 50% per la categoria 12 e coefficienti massimi per le restanti categorie di attività)

Categorie di attività	Coefficiente di produzione kg/mq anno (Kd)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

2 Cinematografi e teatri	3,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5 Stabilimenti balneari	5,22
6 Esposizioni, autosaloni	4,22
7 Alberghi con ristorante	13,45
8 Alberghi senza ristorante	8,88
9 Case di cura e riposo	8,20
10 Ospedale	10,55
11 Uffici, agenzie	12,45
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	7,55
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,55
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16 Banchi di mercato beni durevoli	11,74
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20 Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67
23 Mense, birrerie, amburgherie	62,55
24 Bar, caffè, pasticceria	32,44



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	41,13
28 Ipermercati di generi misti	22,45
29 Banchi di mercato genere alimentari	28,70
30 Discoteche, night club	12,12

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 (allegato A), nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge n. 147/2013, il Comune deve stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate e che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Ritenuto opportuno definire in due rate i termini di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il 31 ottobre 2022;
- seconda rata entro il 12 dicembre 2022;

con invio di un apposito "avviso di pagamento" contenente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27,



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Ricordato che a norma dell'art. 13, co. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*

Visti:

- il Tuel degli Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione EE.FF. 2022/2024";
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 30/04/2019;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
- l'articolo 43, comma 11, del D.L. 17/05/2022, n. 50, che proroga al 31 maggio il termine dei provvedimenti TARI (PEF-regolamento-tariffe). Il termine viene strutturalmente prorogato rispetto all'ordinario 30 aprile nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva in quanto prevede: *"11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

SI PROPONE

1. Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

2. Di prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 20225-2025 e del PEF 2022 relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 del Bacino territoriale dei comuni della Provincia di Verona Sud, comprendente il PEF del Comune di San Giovanni Lupatoto, approvato dal Consiglio di Bacino "Verona Sud" con delibera n. 7 del 16/05/2022 che ammonta complessivamente ad Euro 3.273.725,00= per la determinazione delle tariffe TARI 2022



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

(allegato A).

3. Di determinare ed approvare, per l'anno 2022, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,27756	59,46255
2 componenti	0,32614	118,92511
3 componenti	0,36429	148,65638
4 componenti	0,39552	193,25330
5 componenti	0,42674	237,85021
6 o più componenti	0,45103	275,01431

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,25447	0,67418
2 Cinematografi e teatri	0,27355	0,71940
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,38170	1,00716
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,55982	1,48195
5 Stabilimenti balneari	0,40715	1,07292
6 Esposizioni, autosaloni	0,32444	0,86738
7 Alberghi con ristorante	1,04331	2,76454
8 Alberghi senza ristorante	0,68706	1,82521
9 Case di cura e riposo	0,63617	1,68544



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

10 Ospedale	0,82065	2,16847
11 Uffici, agenzie	0,96697	2,55900
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58527	1,55184
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,89700	2,37401
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,14509	3,03791
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,52802	1,39975
16 Banchi di mercato beni durevoli	0,91608	2,41306
- idem utenze giornaliere	0,03523	0,09281
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,94153	2,49117
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,65525	1,74299
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,89700	2,37401
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,58527	1,54773
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,69342	1,83138
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,54346	9,38709
- idem utenze giornaliere	0,13629	0,36104
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85395	12,85663
24 Bar, caffè, pasticceria	2,51922	6,66777
- idem utenze giornaliere	0,09689	0,25645



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,75582	4,65963
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,66040	4,39859
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,19356	8,45392
28 Ipermercati di generi misti	1,74309	4,61441
29 Banchi di mercato genere alimentari	2,22659	5,89905
- idem utenze giornaliere	0,08564	0,22689
30 Discoteche, night club	0,94153	2,49117

4. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. n. 147 del 27/12/2013, la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in due rate alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il 31 ottobre 2022;
- seconda rata entro il 12 dicembre 2022;

con invio di un apposito "avviso di pagamento" contenente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato B);

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 13 (E' entrata la consigliera Grigoli)

CONSIGLIERI ASTENUTI: 4 (Falavigna, Taietta, Vanzetta, Taioli)

CONSIGLIERI VOTANTI: 9

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: //

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, per l'approssimarsi del termine di scadenza prevista ex lege per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 e ai fini della tempestiva emissione degli avvisi di pagamento, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 9 (Gastaldello, Talotti, Piccoli, Sartori, Perbellini, Bimbato, Grigoli, Fanini e Zocca)

CONSIGLIERI ASTENUTI: //

CONSIGLIERI VOTANTI: 9

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: //

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27/05/2022

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 18/05/2022

IL DIRIGENTE SETTORE ENTRATE
MARCELLO QUECCHIA

--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere FAVOREVOLE

Lì, 18/05/2022

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
MARCELLO QUECCHIA



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
TALOTTI CIRO

GENERALE

IL VICESEGRETARIO
ZANARDI CLAUDIA

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

() è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,

IL VICESEGRETARIO GENERALE
ZANARDI CLAUDIA